

④

ASL8

NP/2016/ 0022735 del 12/09/2016 ore 10,59

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1.2.11

Al Direttore Amministrativo  
Sede

Oggetto: Corte d'Appello di Cagliari-sez. Lavoro-M/ S. c/ASL 8: comunicazione esito della lite.



Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 266/014 pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono da intendersi integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le stesse sono a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

  
(Avv. Paola Trudu)  
  
(Avv. Lorena Vacca)Il presente allegato è com-  
posto di n° 6 fogli.IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI  
(Avv. Paola Trudu)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1196 DEL 14 SET. 2016IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo PaniIL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Savina Ortu1<sup>a</sup>



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

SENT. 888/2014  
R. G. 272/2013  
CRON. 1379/2014  
Decisa il 25/08/2014  
Depositata il 25 AGO 2014  
Minuta depositata il 20 AGO 2014

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI  
Sezione civile

in funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati

dott. Sergio Maxia presidente  
dott.ssa Tiziana Rosalba Marogna consigliera  
dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 272/2013 del ruolo generale, promossa da  
S. . . . ., elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv. ti giuliana  
Murino e Fabrizio Rodin dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura speciale a  
margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado **APPELLANTE**

contro

**Istituto nazionale della previdenza sociale**, in persona del Presidente pro tempore,  
elettivamente domiciliato in Cagliari presso la sede provinciale dell'Istituto, rappresentato e  
difeso dall'avv. Roberto Aime in forza di procura generale del 23 dicembre 2011 per atto  
notaio Castellini di Roma **APPELLATO**

e contro

**Azienda sanitaria locale n. 8** in persona del direttore generale pro tempore,  
elettivamente domiciliata in Selargius presso l'ufficio legale dell'Azienda, rappresentata e  
difesa dalle avv.sse Paola Trudu e Lorena Vacca in forza di procura speciale a margine  
della memoria di costituzione **APPELLATA**

Conclusioni per l'appellante: come all'atto di appello.

Conclusioni per gli appellati: come alle rispettive memorie di costituzione.

Il c.t.u. ha preso posizione sulle osservazioni presentate dalla difesa ricorrente ai sensi dell' art. 195 ult. comma c.p.c., le ha confutate ed ha confermato le sue conclusioni (cfr. ultime due pagine dell'elaborato peritale). A seguito della modifica della norma citata, non può ritenersi che vi sia uno specifico obbligo del giudice di prendere posizione sui rilievi formulati dalla parte alla bozza predisposta dal c.t.u.; tali rilievi, infatti, vengono rivolti allo stesso ausiliario, il quale li prende in considerazione nel formulare le conclusioni definitive della relazione. Pertanto, la sentenza che fa proprie tali conclusioni ne condivide l'iter argomentativo complessivo, senza necessità di prendere in esame nuovamente le osservazioni di parte, perché "assorbite" dalla valutazione definitiva dell'ausiliario.

Valutazione che va confermata anche in questa sede. Il c.t.u., in mancanza di una voce di tabella riguardante specificamente la sclerosi multipla, ha attribuito alla ricorrente il punteggio massimo previsto dalla voce 7335, "Paraparesi con deficit di forza medio". L'appellante sostiene doversi applicare invece la voce 7337 "Paresi dell'arto inferiore con deficit di forza grave o plegia associata ad incontinenza sfinterica". Tale previsione appare eccessivamente grave rispetto alle effettive condizioni della ricorrente, sia quelle rilevate dal c.t.u. all'esame obiettivo, sia quelle risultanti dalla documentazione medica risalente allo stesso periodo della revisione: nella relazione neurologica del 15 dicembre 2010, in effetti, si dà atto che la s.m. da cui è affetta l'arto è di grado 3,5 della scala Kurtke, quindi la paziente era deambulante (fino ad un chilometro, secondo il certificato) e non sussisteva il "deficit di forza grave" richiesto dalla voce 7337, tantomeno la plegia, che come è noto consiste nella paralisi totale dell'arto. Il c.t.u. ha anche dato atto che, ai sensi del d.m. 5 febbraio 1992 contenente la citata tabella delle percentuali di invalidità, il deficit di forza è *grave* quando l'arto non vince la forza di gravità; è *medio*, invece, quando l'arto vince la forza di gravità ma il soggetto deve camminare con appoggio, situazione che si attaglia meglio alle condizioni di ~~l'arto~~ all'epoca della visita peritale ("deambulazione possibile autonomamente, meglio con appoggio").

A nulla rileva che nel 2004, all'epoca del primo accertamento dell'invalidità, la commissione medica periferica del Ministero del tesoro abbia attribuito a ~~l'arto~~, per la stessa patologia (l'unica da cui risulta affetta) la percentuale del 75%, e che il c.t.u. non abbia riscontrato alcun miglioramento da allora. Nel giudizio promosso per contestare la revoca di una prestazione di invalidità, l'oggetto dell'indagine non deve essere la legittimità o meno del provvedimento amministrativo di revoca, ma l'esistenza o meno del diritto alla prestazione stessa, cioè la sussistenza dello stato invalidante richiesto dalla legge. E' superfluo, quindi, accertare se quel provvedimento sia dipeso da una modificazione della

situazione precedente, oppure dall'insussistenza originaria dei presupposti della prestazione. La comparazione è necessaria solo se il beneficio è stato costituito a suo tempo a seguito di sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. S.U. 25 settembre 1991 n. 10033; Cass. 4 febbraio 1993 n. 1373; Cass. 29 agosto 2003 n. 12674).

La valutazione del c.t.u., infine, appare adeguata anche con riferimento all'attualità. Il certificato prodotto in questo giudizio di impugnazione, datato 17 maggio 2013 e quindi successivo di circa un anno alla visita peritale, denota forse una certa evoluzione peggiorativa della malattia (sebbene la maggior parte dei sintomi fossero già presenti nella relazione del 15 dicembre 2010) che il professionista ritiene riconducibile al grado 4 della scala di Kurtke. Tuttavia, neppure da questo referto emerge un deficit di forza grave delle gambe, se è vero che tale grado di evoluzione permette comunque la deambulazione autonoma e senza sosta per 500 metri in base alla suddetta scala, come ricordato anche al punto 4 dell'atto di impugnazione.

L'appello va pertanto rigettato.

Nonostante la soccombenza, l'appellante non è tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, avendo dichiarato sotto la propria responsabilità di possedere un reddito, individuale e familiare, inferiore alla soglia di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.

P.Q.M.  
la Corte

rigetta l'appello proposto il 20 giugno 2013 da [redacted] nei confronti dell'Inps e dell'Azienda sanitaria locale n. 8 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, del 21 febbraio 2013 n. 427;

dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Cagliari, 25 giugno 2014

l'estensore  
dott.ssa Paola Mazzeo



il presidente  
dott. Sergio Maxia

**IL CANCELLIERE**  
Mauro Lino Frongia

**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**

SEZIONE LAVORO

Depositato in Cancelleria

25 AGO 2014

oggi

**IL CANCELLIERE**


NOTA SPESE  
(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da : ..... c/ ASL Cagliari  
(Corte d'Appello di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. 272/2013, Giudice Dott.ssa Mazzeo)

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 26.000,00 a € 52.000,00  
(complessità bassa)

Fase 1: studio della controversia	€ 1.960,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€ 1.350,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	//
Fase 4: fase decisionale	€ 3.305,00
Totale	€ 6.615,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 6.615,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 330,75
Totale	€ 6.284,25
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 3.142,12
Totale dovuto	€ 3.142,12
Totale spettante all'Avv. Lorena Vacca	€ 3.142,12



Al Direttore Amministrativo  
Sede

Oggetto: Corte d'Appello di Cagliari-sez. Lavoro- c/ASL 8: attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,  
si comunica che lo scrivente, nella sua qualità di Dirigente Avvocato del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dall'Avv. Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Dirigente Avvocato

(Avv. Paola Trudu)

